

Per eventuali problemi di non corretta ricezione telefonare allo 0172/715158

DATA **28.05.2022**

DECRETO AIUTI: INDENNITÀ UNA TANTUM DI 200 EURO PER I DIPENDENTI

*Il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) introduce, quale misura a sostegno dei consumatori, una indennità una tantum di **200 euro** da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti nel mese di luglio 2022.*

Condizioni per l'accesso alla suddetta misura sono la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e l'aver beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, della riduzione di 0,8 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro) stabilita dalla Legge di Bilancio 2022. Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell'erogazione dell'indennità una tantum sarà compensato attraverso la denuncia UniEmens secondo le indicazioni che saranno fornite in seguito dall'INPS.

BENEFICIARI DELL'INDENNITÀ UNA TANTUM

Ai sensi del comma 1, art. 31 del DL n. 50/2022, beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro sono i **lavoratori dipendenti** che nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, abbiano beneficiato dell'esonero di 0,8 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro) stabilita dalla Legge di Bilancio 2022.

Tali lavoratori NON devono rientrare tra i soggetti di cui al successivo art.32, per i quali l'indennità una tantum verrà erogata direttamente dall'INPS, in via automatica o previa domanda, e precisamente

- titolari di pensione, di indennità di disoccupazione NASpl, Dis-Col e disoccupazione agricola, percettori di reddito di cittadinanza, che verranno automaticamente indennizzati dall'INPS;
- lavoratori domestici, co.co.co, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi, privi di partita IVA, incaricati alle vendite a domicilio, che per ottenere l'indennità dovranno presentare specifica domanda all'INPS.

Rispetto al requisito che prevede che i lavoratori debbano aver beneficiato per almeno un mese nel primo quadrimestre 2022 dell'esonero di 0,8 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS, si pone il dubbio della gestione dell'indennità una tantum con riferimento ai lavoratori

- **cessati** prima dell'erogazione, a luglio 2022, della retribuzione per i quali risulta soddisfatto il requisito della fruizione dell'esonero di 0,8 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS, con riferimento ad almeno un mese del primo quadrimestre 2022 ovvero
- **assunti** successivamente al mese di aprile 2022, per i quali il nuovo datore di lavoro non dispone di informazioni circa la fruizione del suddetto esonero in almeno uno dei mesi del primo quadrimestre 2022.

A tale riguardo, si rende necessario un intervento chiarificatore da parte dell'INPS.

RICONOSCIMENTO PREVIA DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

Lo stesso comma 1, art. 31 dispone che l'indennità una tantum di 200 euro **sia riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro previa dichiarazione del lavoratore** di non essere titolare delle prestazioni di cui al successivo art. 32, commi 1 e 18.

Nello specifico, **ciascun lavoratore interessato** (intendendo per tale il lavoratore che nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, abbia beneficiato dell'esonero di 0,8 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS) deve rilasciare una **dichiarazione** in cui attesta

- di **non essere titolare di trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 (art. 32, comma 1);
- che il **nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza** (art. 32, comma 18).

Rispetto alla dichiarazione in esame, la norma non fornisce alcuna indicazione. Ad esempio, non viene specificato se si tratta di una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Per come è formulata la norma, si potrebbe pensare che la suddetta dichiarazione possa avvenire anche tramite e-mail.

CARATTERISTICHE DELL'INDENNITÀ UNA TANTUM

L'indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

L'indennità, inoltre,

- **non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;**
- **non costituisce reddito** né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Si tratta quindi di un importo che aumenta direttamente il netto in busta del lavoratore.

MODALITÀ DI RECUPERO DELL'INDENNITÀ UNA TANTUM

È previsto che, **nel mese di luglio 2022**, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità sia compensato attraverso la denuncia UniEmens secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS.

Non è chiaro se per "*mese di luglio*" si intenda il mese di riferimento della retribuzione (quindi, normalmente il cedolino della mensilità di luglio corrisposto in agosto) oppure se si tratti della retribuzione erogata in luglio e quindi potrebbe essere interessato il cedolino della mensilità di giugno, corrisposto appunto nel mese di luglio.

Anche per questi dubbi si dovranno attendere specifiche istruzioni INPS.

CASI DI RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DA PARTE DELL'INPS

L'art. 32 del DL n. 50/2022 dispone che l'INPS, **previa apposita domanda**, eroghi l'indennità una tantum pari a 200 euro:

- nel mese di luglio 2022, ai **lavoratori domestici** che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022 (art. 32, comma 8);
- ai titolari di rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa**, iscritti alla Gestione Separata INPS, i cui contratti siano in essere alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022 (art. 32, comma 11);

Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell'indennità sono

- la titolarità di un reddito derivante dai suddetti rapporti di co.co.co non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021;
- non essere titolari di trattamenti pensionistici;
- non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- ai **lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti** che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro (art. 32, comma 13);
- ai **lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di **contratti autonomi occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 del codice civile (art. 32, comma 15);

Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell'indennità sono

- l'accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti e
- essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022, alla Gestione Separata INPS.

L'INPS provvederà, invece, ad **erogare automaticamente** l'indennità una tantum di 200 euro

- ai **titolari di trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore, per l'anno 2021, a 35.000 euro (art. 32, comma 1);
- ai **percettori**, per il mese di giugno 2022, **di trattamenti di disoccupazione** NASpl e DISCOLL (art. 32, comma 9);
- ai **percettori** dell'indennità di **disoccupazione agricola** nel corso del 2022 di competenza del 2021 (art. 32, comma 10);
- ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'art. 10, commi da 1 a 9 del DL 41/2021 e dall'art. 42 del DL n. 73/2021 (si tratta, a titolo esemplificativo, delle indennità connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 erogate a stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo - art. 32, comma 12);
- ai nuclei beneficiari del **reddito di cittadinanza** (art. 32, comma 18).

Con riferimento ad alcune categorie di beneficiari sopra indicati (percettori di trattamenti di disoccupazione NASpl, DIS-COLL e disoccupazione agricola; lavoratori che hanno percepito le indennità di cui al DL n. 41/2021 e DL n. 73/2021; i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti) l'erogazione, da parte dell'INPS, dell'indennità una tantum di 200 euro avverrà successivamente al mese di luglio 2022 in quanto l'Istituto attenderà l'invio delle denunce UniEmens da parte dei datori di lavoro così da verificare che tali soggetti non abbiano già ricevuto l'indennità in forza del rapporto di lavoro dipendente.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

(Studio Professionisti
Associati S.S.)